

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 marzo 2001¹ sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato come segue:

N. 1

1. Emolumento sui marchi auricolari con un termine di consegna di tre settimane:

	Fr.
a. per animali della specie bovina (marchio auricolare doppio), compresi i bufali	5.—
b. per animali della specie ovina e caprina	—60
c. per animali della specie suina	—35
d. per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo	—35

N. 2

2. Se è chiesto un termine di consegna inferiore a tre settimane, sono percepiti i seguenti emolumenti supplementari per ogni marchio auricolare (per bovini: marchio auricolare doppio), per consegne entro:

	Fr.
a. 5 giorni lavorativi	5.—
b. 24 ore	7.50

¹ RS 916.404.2

N. 3, 3bis, 3ter e 3quater

	Fr.
3. Emolumento per la sostituzione di marchi auricolari perduti, al pezzo, con un termine di consegna di cinque giorni lavorativi	2.50
3 ^{bis} . Emolumento supplementare per la spedizione entro 24 ore di marchi auricolari sostitutivi	7.50
3 ^{ter} . Emolumento per bovino macellato	5.—
3 ^{quater} . Tassa amministrativa secondo l'articolo 2 capoverso 2	in funzione del tempo necessario, alla tariffa oraria di fr. 75.— al massimo

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz